

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2179 DELLA COMMISSIONE**del 22 novembre 2017****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA**1. Misure in vigore**

- (1) In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta originaria») il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 ⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina» o «il paese interessato»).
- (2) Le misure corrispondevano a un dazio ad valorem e i livelli del dazio imposto andavano dal 13,9 % ⁽³⁾ al 36,5 % per i produttori che hanno collaborato. Inoltre, è stata imposta un'aliquota a livello nazionale del 69,7 % alle società cinesi che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta.

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (3) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽⁴⁾ delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base») («la domanda»).
- (4) La domanda è stata presentata dalla Federazione europea dei produttori di piastrelle di ceramica («il richiedente» o «CET») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di piastrelle di ceramica.
- (5) La richiesta era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (6) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 13 settembre 2016 la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁵⁾ («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (GU L 238, del 15.9.2011, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/782 della Commissione, del 19 maggio 2015, che aggiunge una società all'elenco di produttori della Repubblica popolare cinese figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 917/2011 (GU L 124 del 20.5.2015, pag. 9).

⁽³⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2015/409 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 23).

⁽⁴⁾ Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 425 del 18.12.2015, pag. 20).

⁽⁵⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese (GU C 336 del 13.9.2016, pag. 5).

4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (7) L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2015 e il 30 giugno 2016 (il «periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del rischio di reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

5. Parti interessate dall'inchiesta

- (8) La Commissione ha informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori della RPC, gli importatori noti, gli utilizzatori e gli operatori commerciali notoriamente interessati, le associazioni che rappresentano i produttori e gli utilizzatori dell'Unione nonché i rappresentanti dei paesi esportatori.
- (9) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (10) I produttori dell'Unione, rappresentati dal richiedente, si sono avvalsi di tale facoltà per chiedere che i loro nomi rimanessero riservati per timore di ritorsioni da parte di clienti o concorrenti coinvolti nell'inchiesta di cui trattasi, in linea con l'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione ha esaminato singolarmente nel merito ciascuna richiesta di riservatezza, stabilendo che effettivamente sussisteva una significativa possibilità di ritorsioni in ciascun caso e ha accolto la richiesta di non rendere noti i nomi di dette società.
- (11) La Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici (la «CCCMC») ha chiesto un'audizione. L'audizione si è svolta il 6 dicembre 2016.
- (12) All'audizione e nelle osservazioni successive la CCCMC ha chiesto di avere accesso integrale ai calcoli relativi al margine di dumping, agli effetti sui prezzi, al margine di pregiudizio e agli indicatori di pregiudizio nonché a qualsiasi altra informazione riservata su cui sono stati fondati i calcoli. La CCCMC ha sostenuto che i legali a cui sarebbe stato consentito l'accesso sono iscritti a un albo degli avvocati europeo e sono soggetti a rigide norme deontologiche per cui, in caso di divulgazione di informazioni riservate ai propri clienti, incorrerebbero in gravi azioni disciplinari, tra cui la radiazione dall'albo ed eventuali procedimenti penali. Pertanto, la CCCMC ha argomentato che l'accesso al fascicolo riservato non contravverrebbe all'obbligo della Commissione di proteggere le informazioni riservate consentendo al tempo stesso l'esercizio effettivo dei diritti di difesa.
- (13) L'articolo 19 del regolamento di base stabilisce che la Commissione non deve rivelare informazioni di natura riservata salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite. Non prevede la concessione dell'accesso ad altre parti, compresi i legali iscritti a un albo degli avvocati europeo. Inoltre, la giurisprudenza della Corte di giustizia chiarisce che la tutela dei diritti di difesa deve conciliarsi, ove necessario, con il principio di riservatezza, che è previsto in modo specifico all'articolo 19 del regolamento di base ⁽¹⁾. Sebbene tale conciliazione consenta di ricevere sintesi non riservate di tali informazioni (presentate ad esempio sotto forma di intervalli di valori e/o elementi indicizzati) laddove non comportino la divulgazione di segreti aziendali, essa non è assoluta. Di conseguenza, anche se alla CCCMC si sarebbe potuto consentire l'accesso, ad esempio, a intervalli di valori e/o a elementi indicizzati delle informazioni richieste, la divulgazione integrale di tali informazioni non è stata ritenuta conciliabile con il dovere di proteggere le informazioni riservate. Parimenti, e dato che il legislatore dell'Unione non ha previsto tale eccezione nel regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che il fatto che i legali iscritti presso un albo europeo degli avvocati debbano rispettare rigorose norme deontologiche e siano potenzialmente soggetti a sanzioni in caso di violazione di tali norme, non consente ai servizi della Commissione di concedere l'accesso contravvenendo alla normativa applicabile. La Commissione ha pertanto stabilito che non è possibile concedere a legali iscritti presso un albo europeo degli avvocati l'accesso a informazioni riservate. In ogni caso, un ulteriore elemento di tutela, a tal riguardo, dei diritti di difesa delle parti interessate, è rappresentato dalla possibilità di ricorrere al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale, ai sensi dell'articolo 15 del suo mandato ⁽²⁾; il consigliere-auditore non ha messo in discussione la posizione della Commissione in relazione alla riservatezza. La Commissione ha quindi ritenuto che le informazioni fornite nei documenti oggetto della divulgazione fossero sufficienti a soddisfare i diritti di difesa.

5.1. Campionamento

- (14) Nell'avviso di apertura, la Commissione ha affermato che avrebbe potuto sottoporre a campionamento le parti interessate, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 20 marzo 1985, causa C-264/82, *Timex/Consiglio e Commissione*, ECLI:EU:C:1985:119, punto 24.

⁽²⁾ Decisione del presidente della Commissione europea, del 29 febbraio 2012, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore in taluni procedimenti in materia commerciale, GUL 107 del 19.4.2012, pag. 5.

5.2. Campionamento dei produttori esportatori della RPC

- (15) In base alle informazioni fornite dal richiedente, la Commissione ha constatato che l'industria della ceramica della RPC era estremamente frammentata, con 1 452 produttori nel 2014. Pertanto, in considerazione del numero evidentemente elevato di produttori esportatori della RPC, nell'avviso di apertura è stato previsto il campionamento.
- (16) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. In totale, le informazioni di cui all'avviso di apertura sono state inviate a 119 società nella RPC.
- (17) Diciannove produttori o gruppi di produttori nella RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. Considerando il numero di aziende che avrebbero potuto manifestarsi, la collaborazione è stata ritenuta scarsa. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di quattro gruppi di produttori esportatori, in base al volume dichiarato di esportazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame e alla loro capacità produttiva, che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo a disposizione. In seguito alla presentazione alle parti interessate di tale campione provvisorio, il gruppo di produttori esportatori con la maggiore capacità produttiva ha ritirato la propria offerta di collaborazione. Il campione proposto è stato dunque modificato inserendo il secondo produttore esportatore in termini di capacità produttiva. In seguito alla presentazione del campione modificato alle parti interessate, non sono pervenute osservazioni. La proposta di campionamento è stata, pertanto, confermata ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (18) I quattro gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione sviluppavano una produzione annua di 55 milioni di m² del prodotto in esame, rappresentando circa il 34 % della produzione e delle vendite complessive dichiarate di tutti i produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori del prodotto in esame verso l'Unione che hanno collaborato. Secondo i dati forniti da Eurostat, i quattro gruppi inclusi nel campione coprivano circa l'8 % del totale delle esportazioni cinesi verso l'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame.

5.3. Campionamento dei produttori dell'Unione

- (19) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione sulla base del massimo volume rappresentativo delle vendite e della produzione, tenendo conto della ripartizione geografica e anche della grande frammentazione del settore delle piastrelle di ceramica, in linea con la metodologia illustrata in seguito ai considerando da (20) a (21).
- (20) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha concluso che il settore delle piastrelle in ceramica è molto frammentato. Pertanto, affinché i risultati relativi alle grandi imprese non prevalessero nell'analisi del pregiudizio e al fine di rispecchiare opportunamente la situazione delle piccole e medie imprese, che costituiscono complessivamente la maggior parte della produzione dell'Unione, la Commissione ha deciso di definire tre segmenti in base al volume della produzione annua:
- Segmento 1: grandi imprese – produzione superiore a 10 milioni di m²,
 - Segmento 2: medie imprese – produzione compresa tra 5 e 10 milioni di m²,
 - Segmento 3: piccole imprese – produzione inferiore a 5 milioni di m².
- (21) Dall'inchiesta della Commissione non sono emersi cambiamenti nel mercato delle piastrelle di ceramica, che continua a essere frammentato e quindi dominato da piccoli produttori dell'Unione anziché da grandi produttori in grado di influenzare la direzione del mercato. La Commissione ha pertanto ritenuto che anche l'elevata frammentazione del settore delle piastrelle di ceramica dovesse essere presa in considerazione nell'attuale riesame in previsione della scadenza. Per selezionare il campione si è dunque deciso di applicare gli stessi metodi impiegati nell'inchiesta originaria e si è ritenuto che tutti i segmenti, nello specifico piccole, medie e grandi imprese, dovessero essere rappresentati nel campione.
- (22) Il campione provvisorio era costituito da nove produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre l'8,5 % della produzione totale stimata dell'Unione nel 2015. Erano rappresentate società appartenenti a tutti i tre settori: due società appartenevano al segmento delle grandi imprese, tre al segmento delle medie imprese e quattro al segmento delle piccole imprese. Le società inserite nel campione avevano sede in Germania, Italia, Polonia, Portogallo e Spagna.

- (23) Al fine di riflettere le varie situazioni riscontrabili nell'Unione nei diversi Stati membri, nel selezionare il campione la Commissione ha anche tenuto conto della ripartizione geografica (cfr. considerando (19)). Il campione comprendeva dunque gli Stati membri in cui è ubicata circa il 90 % della produzione. La metodologia applicata dalla Commissione ha così garantito che il campione fosse rappresentativo della produzione dell'Unione nel complesso e che fosse conforme all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (24) La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni entro il termine previsto, il campione provvisorio è stato confermato. Il campione è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.
- (25) Il 28 ottobre 2016, 11 giorni dopo l'annuncio del campione definitivo, uno dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, il produttore polacco, ha informato la Commissione circa la propria decisione di interrompere la propria collaborazione all'inchiesta. Per non compromettere la rappresentatività del campione, la Commissione ha deciso di sostituire la società con un altro produttore dell'Unione appartenente allo stesso segmento di mercato e ha informato tutte le parti interessate della modifica apportata al campione. Il nuovo campione rappresentava il 7,7 % della produzione totale dell'Unione. Il nuovo campione comprendeva gli Stati membri in cui è ubicata circa l'80 % della produzione. La società che non ha collaborato è stata sostituita da una società appartenente al medesimo segmento di mercato affinché il campione definitivo continuasse a essere rappresentativo dell'industria dell'Unione, anche se l'imprevista mancata collaborazione della prima società ha inevitabilmente ridotto la rappresentatività della produzione complessiva dell'Unione.

5.4. Campionamento degli importatori indipendenti

- (26) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, tutti (in totale oltre mille) gli importatori/utilizzatori noti sono stati invitati a compilare il modulo accluso all'avviso di apertura.
- (27) Undici società hanno risposto compilando il modulo di campionamento. La Commissione ha deciso di selezionarne quattro. A norma all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione di importatori indipendenti in base al volume delle importazioni tenendo conto della ripartizione geografica. Gli importatori inseriti nel campione avevano sede in Belgio, Danimarca e Germania. Gli importatori indipendenti inclusi nel campione rappresentavano circa il 6,5 % delle importazioni totali dalla RPC.
- (28) Il 30 novembre 2016, uno degli importatori indipendenti inseriti nel campione ha informato la Commissione di aver deciso di interrompere la collaborazione con l'inchiesta. Il campione definitivo di importatori indipendenti era quindi composto da tre importatori indipendenti, che comunque rappresentavano circa il 6 % delle importazioni totali dalla RPC. Il campione definitivo è stato dunque ritenuto rappresentativo.

6. Questionari e visite di verifica

- (29) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o reiterazione del dumping, il rischio di reiterazione del pregiudizio e l'interesse dell'Unione.
- (30) La Commissione ha inviato questionari ai quattro produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, ai due produttori del paese di riferimento, ai nove produttori dell'Unione inclusi nel campione e ai quattro importatori indipendenti che si sono manifestati nella fase di campionamento. In seguito all'invio del questionario, un gruppo di produttori esportatori inserito nel campione e un importatore indipendente inserito nel campione hanno ritirato la propria offerta di collaborazione (cfr. rispettivamente considerando (17) e (25)).
- (31) Sono pervenute risposte complete ai questionari da tre gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione, da due produttori del paese di riferimento, dai nove produttori dell'Unione inseriti nel campione e dai tre importatori indipendenti.
- (32) La Commissione ha effettuato verifiche nelle sedi delle seguenti società:

a) produttori dell'Unione:

— sono state eseguite visite di verifica nelle sedi dei nove produttori dell'Unione inclusi nel campione ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Come spiegato al considerando 10, i nomi dei produttori dell'Unione non possono essere comunicati per motivi di riservatezza.

- b) Importatore:
- Enmon GmbH;
- c) Produttori esportatori del paese interessato:
- Foshan Shiwan Eagle group, Foshan City, provincia di Guangdong, RPC,
 - Guangdong Bode Fine Building Group, Foshan City, provincia di Guangdong, RPC,
 - Guangdong Kaiping Tile's building Materials, Kaiping City, provincia di Guangdong, RPC;
- d) Produttori del paese di riferimento:
- Del Conca, Loudon, Tennessee, USA,
 - Florida Tiles, Lexington, Kentucky, USA.

7. Divulgazione di informazioni

- (33) Il 2 agosto 2017, la Commissione ha comunicato a tutte le parti interessate i principali fatti e considerazioni relativi all'inchiesta e le ha invitate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro il 3 settembre 2017.
- (34) Dopo la divulgazione delle informazioni, tre produttori esportatori cinesi, la CCCMC, un importatore dell'Unione e il richiedente hanno presentato osservazioni e, il 22 settembre 2017, si è svolta un'audizione tra i servizi della Commissione e la CCCMC.
- (35) Con lettere del 17 agosto 2017 e del 6 settembre 2017, la CCCMC ha chiesto alla Commissione di fornire informazioni su una serie di elementi relativi ai calcoli del dumping e del pregiudizio, in aggiunta alle informazioni contenute nel fascicolo pubblico e comunicate alle parti interessate. La CCCMC ha dichiarato che, data la mancata comunicazione da parte della Commissione di tali informazioni, né la CCCMC né i produttori esportatori cinesi erano in grado di esercitare pienamente i loro diritti di difesa.
- (36) La Commissione ha analizzato singolarmente ciascuna informazione richiesta dalla CCCMC. Ha fornito tutte le informazioni con lettere del 25 agosto 2017 e del 20 settembre 2017 alla CCCMC, oppure direttamente ai produttori esportatori cinesi, ad esempio un elenco di tipi di prodotto realizzati dall'industria dell'Unione, oppure dettagli sugli adeguamenti utilizzati per calcolare la sottoquotazione, ad eccezione di informazioni inesistenti, che non facevano parte del fascicolo o riservate. Nei casi in cui le informazioni erano inesistenti, non facevano parte del fascicolo oppure erano ritenute riservate, la Commissione ha adeguatamente motivato il proprio rifiuto. In particolare, la Commissione non ha effettuato calcoli aggregati complessivi della sottoquotazione e calcoli della sottoquotazione per numero di controllo del prodotto («NCP» o «tipo di prodotto») (anziché per produttore esportatore). Pertanto, tali informazioni non erano presenti nel fascicolo. La Commissione ha ritenuto che la CCCMC fosse in grado di esercitare adeguatamente i propri diritti di difesa senza accedere a tali informazioni.
- (37) In merito alle informazioni riservate, quali ad esempio prezzi e volumi delle vendite da parte dell'industria dell'Unione per NCP, la Commissione ha ricordato di essere tenuta a proteggere simili informazioni ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che il fascicolo pubblico del caso a disposizione delle parti, compresa la CCCMC, contenesse tutte le informazioni pertinenti alla presentazione dei loro casi e impiegate nell'inchiesta. Per quanto riguarda le informazioni ritenute riservate, il fascicolo pubblico ne conteneva sintesi significative. Tutte le parti interessate, compresa la CCCMC, avevano accesso al fascicolo pubblico e potevano consultarlo.
- (38) In sintesi, la Commissione ha quindi ritenuto che tutte le parti, compresa la CCCMC, abbiano avuto l'opportunità di esercitare pienamente i propri diritti di difesa. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (39) Il prodotto in esame è costituito da piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili di ceramica smaltati e non smaltati, anche su supporto («il prodotto in esame»), attualmente classificati con il codice HS 6907. Il summenzionato codice HS è valido a partire dal 1° gennaio 2017 e sostituisce i codici NC 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 e 6908 90 99, citati nell'inchiesta originaria e nell'avviso di apertura dell'attuale procedimento.
- (40) Le piastrelle di ceramica sono utilizzate principalmente nel settore edilizio per rivestire pareti e pavimenti.

2. Prodotto simile

- (41) Il prodotto in esame e le piastrelle di ceramica prodotte e vendute nella RPC, sul mercato interno degli Stati Uniti d'America («USA»), il paese di riferimento, nonché le piastrelle di ceramica prodotte e vendute nell'Unione dall'industria dell'Unione sono risultate avere le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi.
- (42) In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCMC ha chiesto alla Commissione di fornire una descrizione più dettagliata dei diversi tipi di prodotto dei produttori dell'Unione e dei produttori del paese di riferimento inseriti in uno specifico numero di controllo del prodotto. Ha argomentato che potevano sussistere differenze tra un tipo di prodotto realizzato dall'industria dell'Unione, dall'industria del paese di riferimento e dai produttori esportatori cinesi non evidenziate dal NCP e di cui né i produttori esportatori cinesi né la CCCMC erano consapevoli. La CCCMC ha sollevato la questione relativa al confronto dei prezzi ai fini dell'analisi sia del dumping sia del pregiudizio, sostenendo che senza le informazioni non era in grado di chiedere gli opportuni eventuali adeguamenti e, pertanto, di esercitare pienamente i propri diritti di difesa (cfr. considerando da (81) a (83) e da (120) a (122)).
- (43) Tuttavia, come spiegato dalla Commissione alla CCCMC in una lettera del 20 settembre 2017, essa non disponeva di descrizioni più dettagliate dei diversi tipi di prodotto relativi a un particolare NCP, né aveva motivo di ritenere che esistessero differenze all'interno di un particolare NCP. Come anche spiegato al successivo considerando (45), si è ritenuto che le caratteristiche di ciascun NCP fossero abbastanza dettagliate da racchiudere tutte le differenze tra i diversi tipi di prodotto. La CCCMC non ha neppure addotto alcun argomento a sostegno della necessità di una descrizione o distinzione più dettagliata. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (44) La CCCMC ha inoltre argomentato che, poiché le piastrelle di ceramica comprendevano un vasto numero di prodotti, la Commissione avrebbe dovuto raccogliere informazioni sui tipi di prodotto importati dalla RPC e sui tipi di prodotto realizzati dall'industria dell'Unione e condurre un'analisi per (gruppi di) tipi di prodotto (segmenti).
- (45) Per definire il prodotto interessato e per distinguere tra i diversi tipi di prodotto, la Commissione ha utilizzato sette caratteristiche di natura fisica, quali assorbimento dell'acqua, finitura (piastrelle smaltate/non smaltate, in monocottura/bicottura, colorate/non colorate, rettificate o meno), dimensione e norme di qualità. Le stesse caratteristiche erano già state impiegate nell'inchiesta originaria. Nessun'altra parte ha sostenuto che non riflettevano tutte le differenze tra i diversi tipi di prodotto, e che lo stesso tipo di prodotto realizzato nell'Unione differiva dallo stesso tipo di prodotto realizzato nella RPC. La CCCMC non ha fornito alcuna informazione su quali altre caratteristiche sarebbero state necessarie a tal proposito. Pertanto, la Commissione ha concluso che le caratteristiche di ciascun NCP erano sufficientemente dettagliate per racchiudere tutte le differenze tra i diversi tipi di prodotto, consentendo un equo confronto tra prodotti (e prezzi).
- (46) Inoltre, per quanto riguarda l'argomentazione che determinati tipi di prodotto meritavano di essere raggruppati in un segmento e analizzati separatamente, la Commissione non ha riscontrato alcun fondamento oggettivo diverso dalle differenze contemplate nel NCP per formare tali segmenti. Ha osservato altresì che non esistevano gruppi di prodotti distinti nell'inchiesta originaria. Inoltre, la CCCMC non ha corroborato la propria richiesta con una proposta concreta e nessun'altra parte ha asserito che sarebbe stato necessario e giustificato raggruppare alcuni tipi di prodotto. D'altro canto, la Commissione ha ritenuto che un'analisi per NCP fosse più dettagliata di un'analisi per segmento che avrebbe raggruppato insieme alcuni NCP e, di conseguenza, più appropriata. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (47) Quindi, in considerazione di quanto precede e in assenza di ulteriori osservazioni in merito al prodotto interessato e al prodotto simile, la Commissione ha concluso che tali prodotti sono simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

1. Osservazioni preliminari

- (48) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping da parte dei produttori esportatori cinesi.

- (49) Diciannove produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori hanno risposto al modulo di campionamento. Il volume dichiarato delle esportazioni di piastrelle di ceramica verso l'Unione effettuate dai produttori esportatori che hanno collaborato ammonta a circa 1,7 milioni di m² nel periodo dell'inchiesta di riesame, corrispondenti a circa l'11 % del volume totale delle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Cina registrate da Eurostat per lo stesso periodo. La capacità di produzione totale dichiarata dei produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori che hanno collaborato ammontava a 207 milioni di m², che corrispondono a circa l'1,5 % della capacità di produzione totale stimata della Cina (stimata in 13,9 miliardi di m² nel 2015). Ulteriori dettagli sulla capacità di produzione della RPC sono disponibili *infra* nella sezione 3(a).
- (50) La Commissione ha pertanto valutato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping facendo riferimento ai dati forniti da questi tre gruppi di società.

2. Pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

a) Paese di riferimento

- (51) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato interno o al valore costruito in un appropriato paese terzo ad economia di mercato («paese di riferimento»).
- (52) La CCCMC ha contestato la metodologia del paese di riferimento per determinare il valore normale in quanto tale, sostenendo che la sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC non era più in vigore dall'11 dicembre 2016. Pertanto, secondo la CCCMC, il valore normale per i produttori esportatori cinesi dovrebbe essere calcolato in base ai propri prezzi e/o costi a livello nazionale. In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCMC ha ribadito tali argomentazioni.
- (53) La Commissione ha ricordato che tutti i produttori esportatori cinesi hanno avuto l'opportunità di presentare moduli di richiesta TEM («trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato») per consentire il calcolo individuale dei margini di dumping. Nessuno degli esportatori ha usufruito di tale possibilità. Pertanto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base ai dati provenienti da un paese di riferimento. L'argomentazione è stata quindi respinta.
- (54) Nell'inchiesta originaria, gli USA sono stati utilizzati come paese di riferimento al fine di stabilire il valore normale in relazione alla RPC.
- (55) Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva utilizzare gli USA come paese di riferimento e le ha invitate a presentare osservazioni in merito. Inoltre, l'avviso di apertura riferiva che altri produttori che operano in un'economia di mercato possono essere situati, tra l'altro, in Turchia, negli Emirati Arabi Uniti (gli «EAU»), in India e in Brasile e che sarebbero stati anch'essi presi in esame.
- (56) La CCCMC ha espresso preoccupazioni in merito all'adeguatezza degli USA come paese di riferimento dopo l'apertura del procedimento. Riteneva che gli USA non fossero un paese di riferimento adeguato adducendo l'esistenza di una disparità di sviluppo economico tra Cina e USA e un ridotto consumo di piastrelle di ceramica nel mercato della pavimentazione negli USA. La CCCMC ha affermato che sarebbe stato più opportuno scegliere il Brasile, l'India, il Messico o la Turchia come paese di riferimento, dato che tali paesi e la RPC erano simili in termini di livello di sviluppo e presentavano un consumo interno paragonabile.
- (57) In merito agli USA, la CET ha sostenuto che esisteva un alto livello di concorrenza sul mercato interno tra una vasta gamma di prodotti, totalmente paragonabili a quelli esportati dalla RPC. Ha inoltre sostenuto che l'accesso alle materie prime e alle risorse energetiche era simile tra gli USA e la RPC e che le quantità vendute sul mercato interno statunitense facevano degli USA una scelta rappresentativa come paese di riferimento.
- (58) In seguito a tali osservazioni, la Commissione ha contattato le rappresentanze dei paesi summenzionati e dei paesi con i maggiori volumi di importazione di piastrelle di ceramica nell'Unione, chiedendo loro aiuto al fine di individuare i produttori nei rispettivi paesi che avrebbero potuto essere invitati a collaborare in qualità di produttori del paese di riferimento. Inoltre, sono state inviate richieste di collaborazione ai produttori noti del paese di riferimento e alle associazioni di produttori.
- (59) Dieci produttori si sono dichiarati disponibili a collaborare all'inchiesta. Avevano sede rispettivamente negli USA (3), in Brasile (2) e in India (5). Il 20 gennaio 2017, la Commissione ha inviato loro il questionario del paese di riferimento. Non è stata ricevuta risposta dall'India. Per quanto riguarda i produttori esportatori del Brasile, un produttore non ha risposto e il secondo ha ritirato la propria offerta di collaborazione. Dagli USA, un produttore ha ritirato l'offerta di collaborazione e due produttori hanno completato il questionario.

- (60) In base alle informazioni disponibili, la Commissione ha concluso che gli USA presentavano una produzione significativa e un livello soddisfacente di concorrenza nel proprio mercato interno. Il consumo sul mercato interno degli USA è stato di circa 254 milioni di m², con almeno 28 produttori nazionali. Inoltre, le importazioni rappresentano il 68 % del consumo e provengono principalmente dalla RPC (su un volume totale di importazioni di 49 milioni di m²). Oltre a un dazio doganale dell'8,5 %-10 % non sono in vigore restrizioni alle importazioni. I produttori statunitensi utilizzavano un processo produttivo analogo a quello dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione. I produttori statunitensi che hanno collaborato hanno riferito vendite interne pari a rispettivamente 2,0 e 2,9 milioni di m².
- (61) In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCMC ha affermato che gli USA non rappresentano in ogni caso un paese di riferimento appropriato e che la Commissione non ha utilizzato un paese in cui il prezzo del prodotto simile viene determinato in circostanze il più possibile simili a quelle del paese di esportazione.
- (62) In merito a tale argomentazione, si ricorda innanzitutto che la Commissione ha contattato le rappresentanze ufficiali e/o produttori stabiliti in Brasile, India, Indonesia, Malaysia, Messico, Russia, Serbia, Thailandia, Tunisia, Turchia, negli EAU e negli USA. Tuttavia, come indicato al considerando (59), hanno collaborato solo due produttori.
- (63) Come indicato al considerando (60), è stato ritenuto opportuno selezionare gli USA come paese di riferimento poiché il loro mercato nazionale è caratterizzato da una produzione e consumo significativi e da un livello soddisfacente di concorrenza. L'argomentazione è stata quindi respinta.
- (64) In seguito alla divulgazione delle informazioni, un importatore ha sollevato preoccupazioni in merito alla scelta di due produttori statunitensi collegati ai produttori dell'Unione e alla determinazione del valore normale per la RPC sulla base di questi due produttori. Pertanto, l'obiettività dei dati raccolti da tali produttori potrebbe essere messa in dubbio.
- (65) La Commissione ha osservato che, anche se un produttore del paese di riferimento è collegato a un produttore dell'Unione, tale collegamento non inficia né pregiudica la determinazione del valore normale ⁽¹⁾.
- (66) In considerazione di quanto precede e in assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha concluso che gli USA erano un paese di riferimento appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
- b) Valore normale
- (67) Le informazioni ricevute dai due produttori del paese di riferimento che hanno collaborato sono state utilizzate come base per determinare il valore normale.
- (68) In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti, effettuate dai produttori del paese di riferimento che hanno collaborato durante il periodo dell'inchiesta di riesame, fosse rappresentativo. A tal fine, i volumi totali delle loro vendite sono stati confrontati con il volume totale del prodotto in esame esportato nell'Unione da ciascun produttore esportatore cinese incluso nel campione. Su tale base la Commissione ha constatato che il prodotto simile era stato venduto in quantità rappresentative sul mercato interno statunitense.
- (69) In secondo luogo, la Commissione ha confrontato, in base al tipo di prodotto, il volume delle vendite sul mercato statunitense e i volumi delle esportazioni nell'Unione effettuate da ciascuno dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione. Da tale confronto è emerso che due tipi di prodotto direttamente paragonabili non erano venduti in quantità rappresentative negli USA. Pertanto, il valore normale di questi due tipi di prodotto è stato determinato sulla base delle SGAV, dei profitti e degli adeguamenti registrati nelle normali operazioni commerciali.
- (70) In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCMC ha dichiarato che non è significativo confrontare il volume delle vendite da parte dei produttori del paese di riferimento sul loro mercato interno con il volume delle vendite all'esportazione da parte dei produttori esportatori cinesi, in quanto sono totalmente indipendenti l'uno dall'altro. Pertanto, l'analisi svolta dalla Commissione non ha dato indicazioni circa la rappresentatività delle vendite sul mercato interno statunitense per questi tipi di prodotto.

⁽¹⁾ Si faccia anche riferimento alla sentenza nella causa C-687/13, punto 67, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München - Germania, Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH contro Hauptzollamt Regensburg Fliesen-Zentrum, sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2015.

- (71) Per analogia con la situazione del calcolo del dumping nelle economie di mercato, la Commissione ha verificato che fosse stato realizzato un numero sufficiente di transazioni per un singolo tipo di prodotto, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Dato che questi due tipi di prodotto rappresentavano rispettivamente lo 0,70 % e lo 0,09 % delle vendite dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha ritenuto che le vendite interne statunitensi non fossero rappresentative e ha costruito il valore normale. Inoltre, la Commissione ha riscontrato che i metodi impiegati non avevano avuto ripercussioni sulla determinazione del margine di dumping. L'argomentazione è pertanto respinta.
- (72) La Commissione ha successivamente definito la percentuale delle vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta di riesame, allo scopo di decidere se utilizzare le vendite effettive sul mercato interno ai fini del calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (73) Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se:
- il volume delle vendite del tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, ha rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto, nonché
 - la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.
- (74) In questo caso, il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il PI.
- (75) Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto unicamente per le vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PI, se:
- il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta una percentuale pari o inferiore all'80 % del volume totale delle vendite di tale tipo, o
 - la media ponderata del prezzo di questo tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.
- (76) Dall'analisi delle vendite interne è emerso che i valori normali di 10 tipi di prodotto erano determinati in base al metodo di cui al considerando (74) e di 7 tipi di prodotto in base al metodo di cui al considerando (75).
- (77) I produttori USA che hanno collaborato hanno riferito un totale di diciassette tipi di prodotto mentre i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato hanno riferito un totale di quindici tipi di prodotto. Tuttavia, dal confronto tra i tipi di prodotto esportati dai cinesi e venduti dai produttori statunitensi è emersa una corrispondenza diretta solo per due tipi di prodotto. Il numero limitato di tipi di prodotto corrispondenti è stato spiegato con la definizione piuttosto complessa dei tipi di prodotto, che comprendeva sette caratteristiche e 672 possibili combinazioni (tra cui, ma non solo, porcellana/non porcellana, sette tipi di superfici di lavoro, presenza di singola/doppia smaltatura o assenza di smaltatura). Dato che, ai fini della corrispondenza, è obbligatorio nel calcolo del dumping tenere conto del 100 % delle vendite all'esportazione, sono stati necessari alcuni adeguamenti.
- (78) Innanzitutto, la Commissione ha deciso di aumentare la comparabilità determinando i valori normali di ulteriori tipi di prodotto. A tal proposito, si rammenta che i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato hanno venduto nell'Unione due tipi di prodotto non di porcellana (pari a circa il 6 % della quantità totale esportata nell'Unione). I produttori statunitensi del paese di riferimento, tuttavia, non producevano tali tipi di prodotto non di porcellana. La Commissione ha pertanto deciso di costruire i costi di produzione dei tipi di prodotto non di porcellana confrontando i costi dell'industria dell'Unione per i prodotti di porcellana con quelli non di porcellana. Il costo di produzione per i tipi di prodotto non di porcellana sono risultati del 30 % inferiori a quelli per i tipi di prodotto di porcellana. Il rapporto ottenuto è stato applicato ai diciassette tipi di prodotto riferiti dai produttori statunitensi al fine di trovare le corrispondenze con i tipi di prodotto riferiti dai produttori esportatori cinesi.
- (79) Per quanto riguarda le piastrelle di ceramica non smaltate, i produttori esportatori cinesi hanno riferito delle vendite (quattro tipi di prodotti pari a circa il 56 % della quantità totale esportata nell'Unione) per cui non esisteva una corrispondenza diretta con i tipi di prodotto venduti dai produttori statunitensi che hanno collaborato. Applicando la stessa metodologia di cui al precedente considerando (78), la Commissione ha ricostruito i costi di produzione per i tipi di prodotto a smaltatura singola confrontando i costi dell'industria dell'Unione per i tipi di prodotto a smaltatura singola e non smaltati. I costi di produzione per le piastrelle di ceramica non smaltate sono risultati del 6 % inferiori a quelli per i tipi di prodotto a smaltatura singola. Il rapporto ottenuto è stato applicato ai diciassette tipi di prodotto comunicati dai produttori statunitensi.

- (80) Sulla base degli ulteriori valori normali costruiti, 3 tipi di prodotto presentavano corrispondenze tra quelli realizzati dai produttori statunitensi e quelli realizzati dai produttori esportatori cinesi. Infine, per i tipi di prodotto per cui non è stato possibile stabilire alcuna corrispondenza diretta, la Commissione ha deciso di confrontare i tipi di prodotto venduti dai produttori esportatori cinesi con i tipi di prodotto statunitensi dotati delle caratteristiche tecniche più simili e con il valore normale più basso.
- (81) A seguito della divulgazione delle informazioni, due parti interessate hanno argomentato che la Commissione non aveva comunicato le informazioni relative ai tipi di prodotto specifici dei produttori del paese di riferimento. Inoltre, hanno argomentato di non essere in grado di individuare eventuali differenze (non evidenziate dal NCP) meritevoli di adeguamenti.
- (82) La Commissione ha comunicato i calcoli dei valori normali per tipi di prodotto alle parti interessate. Come spiegato al considerando (45), i tipi di prodotto sono stati definiti sulla base delle seguenti caratteristiche tecniche: assorbimento dell'acqua, finitura (smaltatura in monocottura, smaltatura in bicottura, oppure senza smaltatura, con lucidatura o senza lucidatura, corpo della piastrella colorato o non colorato, rettificato o non rettificato), dimensione della superficie di lavoro e norme di qualità.
- (83) Nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni sulla definizione dei tipi di prodotto, proposto ulteriori metodi pertinenti o fornito informazioni aggiuntive. La Commissione ha ritenuto che le definizioni dei tipi di prodotto fossero sufficienti per racchiudere tutte le differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Di conseguenza, l'argomentazione è stata respinta. Inoltre, un produttore esportatore cinese incluso nel campione ha argomentato che la Commissione non dovrebbe impiegare la media ponderata degli utili e i margini delle SGAV delle vendite interne riscontrati nel paese di riferimento per determinare il valore normale costruito, bensì la media ponderata degli utili e i margini delle SGAV dei tipi di prodotto con le caratteristiche tecniche più simili.
- (84) Nel caso in questione, i tipi di prodotto esportati dalle parti interessate non erano prodotti e venduti nel paese di riferimento. Pertanto, la Commissione ha costruito il valore normale in base al costo di produzione dei tipi di prodotto con le caratteristiche tecniche più simili e, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, agli importi medi delle SGAV e degli utili sulla base dei dati effettivi relativi alla produzione e alle vendite del prodotto simile da parte dei produttori del paese di riferimento, nel corso di normali operazioni commerciali. Anche questa argomentazione è stata pertanto respinta.

c) Prezzo all'esportazione

- (85) I tre gruppi inclusi nel campione di produttori esportatori esportavano direttamente nell'Unione sotto forma di vendite dirette del prodotto in esame a clienti indipendenti nell'Unione. Il prezzo all'esportazione è quindi stato determinato come il prezzo realmente pagato o pagabile del prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

d) Confronto

- (86) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione a livello franco fabbrica. Laddove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (87) Per quanto riguarda i prezzi sul mercato interno dei produttori del paese di riferimento, sono stati applicati adeguamenti al fine di tenere conto delle spese di trasporto sul mercato interno, dei costi del credito, delle spese di movimentazione e di imballaggio e delle commissioni e dello stadio commerciale. Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione, sono stati applicati adeguamenti per il trasporto, l'assicurazione, la movimentazione, i costi del credito, le spese bancarie, i costi di imballaggio, gli oneri all'importazione, i dazi doganali e le commissioni.

e) Margine di dumping

- (88) La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile nel paese di riferimento e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame di ciascun gruppo che ha collaborato incluso nel campione, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (89) Sulla base di quanto precede, i margini medi ponderati di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono risultati essere compresi tra il 66 % e il 231 %,

f) Conclusioni sul dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame

- (90) La Commissione ha constatato che i produttori esportatori cinesi hanno continuato (in misura maggiore rispetto all'inchiesta originaria) a esportare piastrelle di ceramica nell'Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

3. Elementi di prova relativi al rischio di persistenza del dumping

- (91) La Commissione ha ulteriormente esaminato l'eventuale rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. In tale esame ha verificato la capacità di produzione e la capacità produttiva inutilizzata della Cina, il comportamento degli esportatori cinesi in altri mercati, la situazione sul mercato interno cinese e l'attrattività del mercato dell'Unione.
- (92) Come indicato in precedenza, si sono manifestati diciannove produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori cinesi che rappresentavano solo l'1,5 % della capacità di produzione cinese stimata nel 2015. I tre produttori esportatori cinesi inclusi nel campione e oggetto di verifica nel corso di una visita in loco rappresentavano una piccola parte (precisamente lo 0,3 %) della produzione cinese stimata. La Commissione disponeva quindi di ridotte informazioni circa la capacità di produzione e la capacità inutilizzata dei produttori esportatori cinesi.
- (93) Per tale motivo, gran parte dei risultati sotto riportati relativi alla persistenza o reiterazione del dumping derivano da altre fonti, ovvero dati Eurostat, la banca dati sulle esportazioni cinesi e le informazioni presentate dall'industria dell'Unione nella domanda di riesame. Dall'analisi di tali informazioni è emerso quanto segue.

a) Capacità di produzione e capacità inutilizzata nella RPC

- (94) I produttori cinesi hanno installato vaste capacità di produzione di piastrelle di ceramica, che continuano a superare di gran lunga la capacità di produzione dell'Unione. Nell'ultimo decennio, i produttori cinesi hanno aumentato la produzione in maniera significativa, aggiungendo capacità produttiva, e continuano a farlo. La capacità di produzione cinese delle piastrelle di ceramica è aumentata di quasi il 30 % tra il 2011 e il 2014, salendo da 10,8 a 13,9 miliardi di m². Inoltre, il numero di produttori cinesi di piastrelle di ceramica è aumentato notevolmente di quasi il 20 % tra il 2014 e il 2016, da 1 452 nel 2014 a 1 777. La capacità di produzione per il 2016 era stimata a circa 17 miliardi di m² estrapolando la capacità di produzione dal numero di società produttrici ⁽¹⁾.
- (95) Secondo la medesima fonte statistica cinese, la produzione effettiva è aumentata da 8,7 miliardi di m² nel 2011 a 11,1 miliardi di m² nel 2016, ovvero di 2,4 miliardi di m² in tale periodo. Tuttavia, la produzione di piastrelle di ceramica non è cresciuta a un ritmo analogo rispetto alla capacità installata per la produzione di piastrelle di ceramica cinesi durante il suddetto periodo: la capacità di produzione è aumentata di 6,2 miliardi di m² (da 10,8 miliardi di m² nel 2011 a 17 miliardi di m² nel 2016). La capacità inutilizzata è pertanto aumentata dal 20 % nel 2011 al 35 % alla fine del 2016, pari a un aumento di 3,8 miliardi di m². Tale capacità inutilizzata è varie volte superiore rispetto al consumo totale dell'Unione, che è stato di circa 879 milioni di m² durante il PIR.
- (96) Inoltre, dalle informazioni raccolte durante la verifica in loco è emerso che nel periodo 2013-PIR, l'utilizzo della capacità degli impianti dei produttori esportatori sottoposti a verifica è diminuito dal 74 % al 54 % e il numero di addetti è diminuito del 25 %. I produttori hanno interrotto la produzione per due mesi durante il primo trimestre del 2017 in quanto le scorte hanno raggiunto un livello pari al 67 % della produzione totale nel PIR. Al termine del PIR, i tre produttori esportatori inclusi nel campione detenevano in magazzino 23 milioni di m² (durante il PIR, l'Unione ha importato dalla Cina 15 milioni di m²).
- (97) In sintesi, dal momento che la Cina dispone di un'ampia capacità di produzione ed è pertanto in grado di accrescere i propri volumi di produzione con breve preavviso, l'abrogazione delle attuali misure determinerebbe probabilmente un aumento delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla Cina nel mercato dell'Unione.

b) Comportamento degli esportatori cinesi sui mercati dei paesi terzi

- (98) I produttori cinesi esportano grandi quantità di piastrelle di ceramica in paesi terzi diversi dall'Unione, in particolare nelle Filippine, negli USA, in Arabia Saudita, in Corea del Sud, in Indonesia, in Thailandia e in Australia.

⁽¹⁾ Fonte: The China Building Ceramics and Sanitary Ware Association («CBCSA») (sito web: <http://www.china-china.cn>)

- (99) La Commissione ha confrontato il prezzo medio del prodotto in esame applicato da tali produttori ai principali mercati di esportazione summenzionati durante il periodo dell'inchiesta di riesame con il prezzo medio all'esportazione verso il mercato dell'Unione. Tale confronto è stato realizzato sulla base delle informazioni fornite dalla banca dati sulle esportazioni cinesi, in cui i valori di esportazione sono espressi in dollari USA e su base fob. Le quantità sono espresse in chilogrammi.
- (100) I prezzi all'esportazione verso l'Unione erano molto più elevati rispetto agli altri principali mercati di esportazione. Il prezzo medio all'esportazione verso l'Unione era di circa USD 0,46 al chilo mentre i prezzi medi ammontavano a circa USD 0,34 al chilo per le altre principali destinazioni.
- (101) Secondo la banca dati sulle esportazioni cinesi, i prezzi di vendita al resto del mondo sono ulteriormente diminuiti dopo il PIR. Durante il secondo semestre del 2016 i prezzi medi all'esportazione verso i principali mercati di esportazione sono calati rispetto ai prezzi all'esportazione nel PIR (– 37 % per le Filippine, – 26 % per l'Arabia Saudita, – 22 % per gli USA, – 13 % circa per la Corea del Sud e l'Australia).

c) Attrattività del mercato dell'Unione

- (102) La domanda stimata dell'Unione rappresenta solo una parte della capacità inutilizzata disponibile del mercato interno cinese. Prima dell'introduzione delle misure l'Unione rappresentava un mercato di esportazione tradizionale per la Cina. Nell'inchiesta originaria, la Commissione ha riscontrato che le importazioni cinesi avevano raggiunto i 65 milioni di m² all'anno in media, più di tre volte l'attuale livello di esportazioni nell'UE. Attualmente, anche il prezzo medio sul mercato dell'Unione (0,46 USD/kg) è superiore al prezzo delle esportazioni dalla Cina (0,34 USD/kg) verso i suoi principali mercati di esportazione. È pertanto probabile che i produttori cinesi cercheranno di aumentare le vendite utilizzando le proprie capacità disponibili verso l'Unione in caso di scadenza delle misure.

d) Conclusioni relative al dumping e al rischio di persistenza del dumping

- (103) Dall'inchiesta è emerso che i prezzi delle esportazioni cinesi di piastrelle di ceramica verso l'Unione e verso i principali mercati di esportazione della RPC erano inferiori al valore normale determinato durante il PIR. Inoltre, la capacità di produzione e la produzione erano ancora in aumento in Cina. Il volume delle esportazioni era piuttosto stabile e non vi sono elementi per ritenere che il consumo interno cinese sarebbe in grado di assorbire le enormi quantità prodotte e immagazzinate. Le parti interessate non sono state neanche in grado di spiegare come queste quantità potrebbero essere assorbite altrimenti, senza rappresentare una minaccia per l'Unione.
- (104) Pertanto, in caso di scadenza delle misure e in assenza di osservazioni dalle parti interessate, la Commissione ha ritenuto probabile che volumi significativi di piastrelle di ceramica cinesi sarebbero esportati nell'Unione a prezzi di dumping.

D. INDUSTRIA DELL'UNIONE

- (105) L'industria dell'Unione non ha subito cambiamenti strutturali sostanziali rispetto al periodo dell'inchiesta originaria. L'industria continua a essere estremamente frammentata, e le piccole e medie imprese rappresentano complessivamente un'importante fetta del mercato (66 % in base al volume della produzione nel 2015). Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato da circa 500 produttori dell'Unione, che costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (106) Come indicato al considerando (20), nella scelta di un campione di produttori dell'Unione, la Commissione ha tenuto conto della grande frammentazione dell'industria dell'Unione, in modo che fossero rappresentate società di ciascun settore. Per rispecchiare la rispettiva quota (peso) di ciascun segmento sulla produzione totale dell'Unione e al fine di delineare un quadro rappresentativo della situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha impiegato la rispettiva quota (peso) per valutare alcuni indicatori microeconomici (cfr. considerando (144)) delle società oggetto di campionamento rientranti in uno specifico segmento, conformemente al metodo utilizzato nell'inchiesta originaria.
- (107) I pesi sono stati stabiliti in base ai dati forniti dal richiedente, nello specifico i volumi di produzione nel 2015 delle società situate nei paesi che rappresentavano il 79 % della produzione dell'Unione ⁽¹⁾. I pesi erano i seguenti: le società appartenenti al settore delle piccole imprese con una produzione inferiore a cinque milioni di metri quadrati rappresentavano il 41 % della produzione totale dell'Unione; le società appartenenti al settore delle medie imprese con una produzione compresa tra i cinque e i dieci milioni di metri quadri rappresentavano il 25 % della produzione totale dell'Unione e le società appartenenti al settore delle grandi imprese rappresentavano il 34 % della produzione totale dell'Unione.

⁽¹⁾ I pesi effettivi erano leggermente differenti da quelli impiegati nell'inchiesta originaria, stabiliti in base ai dati del 2008.

E. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

1. Consumo dell'Unione

- (108) Il consumo dell'Unione è stato determinato sommando le vendite nette nell'Unione alle importazioni dalla RPC e da paesi terzi. I volumi di produzione sono stati determinati sulla base dei dati Eurostat e dei dati ottenuti dai membri della CET.
- (109) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione

	2013	2014	2015	PIR
Volume (migliaia di m ²)	750 158	837 188	851 104	878 968
Indice (2013 = 100)	100	112	113	117

Fonte: Eurostat, CET

- (110) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato. Il maggiore aumento (12 %) si è verificato tra il 2013 e il 2014, da 750 milioni di m² a circa 837 milioni di m². Complessivamente, nel periodo in esame il consumo è aumentato del 17 %, da 750 milioni di m² a circa 879 milioni di m² nel PIR.
- (111) Rispetto al periodo preso in esame nell'inchiesta originaria, il consumo era tuttavia ancora del 37 % inferiore nel PIR rispetto al 2007, quando ammontava a circa 1,4 miliardi di m². Il calo del consumo dopo il 2007 è stato causato da una contrazione del consumo interno a seguito della crisi nella zona euro e della significativa recessione del settore edilizio che ne è conseguita ⁽¹⁾.

2. Importazioni dalla RPC nell'Unione

2.1. Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

- (112) I volumi e la quota di mercato delle importazioni sono stati determinati sulla base dei dati Eurostat.
- (113) Durante il periodo in esame il volume e la quota di mercato delle importazioni dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume e quote di mercato delle importazioni dalla RPC

	2013	2014	2015	PIR
Volume delle importazioni (migliaia di m ²)	22 691	23 244	18 167	15 057
Indice (2013 = 100)	100	102	80	66
Quota di mercato (%)	3,02	2,78	2,13	1,70

Fonte: Eurostat

- (114) A seguito dell'istituzione dei dazi antidumping, le importazioni di piastrelle di ceramica dalla RPC sono sensibilmente diminuite ⁽²⁾. Ciononostante, le importazioni cinesi erano ancora presenti sul mercato dell'Unione e durante il PIR rappresentavano circa 15 milioni di m² in termini di volume delle importazioni e l'1,7 % in termini di percentuale della quota di mercato.

⁽¹⁾ Cfr. considerando 121 del regolamento (UE) n. 258/2011 della Commissione, del 16 marzo 2011, che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 5.

⁽²⁾ Durante l'inchiesta originaria (dal 2007 al 31 marzo 2010), le importazioni dalla RPC ammontavano in media a circa 65 milioni di m² all'anno.

- (115) I volumi delle importazioni dalla RPC sono calati del 34 % nel PIR rispetto al 2013, da quasi 22,7 milioni di m² a circa 15 milioni di m². La quota di mercato delle importazioni cinesi è diminuita, passando dal 3,2 % nel 2013 a circa l'1,7 % nel PIR.

2.2. Prezzo delle importazioni e sottoquotazione dei prezzi

- (116) Durante il periodo in esame il prezzo medio delle importazioni dalla RPC ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzo medio delle importazioni dalla RPC

	2013	2014	2015	PIR
Prezzo medio cif franco frontiera dell'Unione, EUR/m ²	5,07	5,44	6,13	5,78
Indice (2013 = 100)	100	107	121	114

Fonte: Eurostat

- (117) Durante il periodo in esame i prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono aumentati del 14 %, da 5,07 EUR/m² a 5,78 EUR/m², con un picco nel 2015 quando il prezzo è aumentato del 21 % salendo a 6,13 EUR/m².
- (118) Per analizzare la sottoquotazione dei prezzi, la media ponderata dei prezzi di vendita praticati sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica, è stata confrontata, per tipo di prodotto, con la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni dalla RPC, praticati sul mercato dell'Unione al primo acquirente indipendente, stabiliti su una base cif e opportunamente adeguati per tenere conto dei dazi esistenti e dei costi sostenuti dopo l'importazione. Per i tipi di prodotto per cui non esisteva un tipo di prodotto corrispondente, il confronto è stato realizzato adeguando il tipo di prodotto più simile. Sono stati necessari adeguamenti in particolare per tipi di prodotto smaltati in bicottura e per i tipi di prodotto non smaltati per i quali non è stato possibile trovare tipi di prodotto corrispondenti nell'industria dell'Unione.
- (119) Dal confronto è emerso che durante il PIR, e nonostante l'aumento del prezzo medio cif franco frontiera dell'Unione, come spiegato al precedente considerando (90), le importazioni cinesi del prodotto in esame sono state vendute nell'Unione a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Espresso in percentuale, il livello di sottoquotazione dei prezzi sopra citato era compreso tra il 17 % e il 50 %. I calcoli si sono basati sui dati pervenuti dai produttori dell'Unione inseriti nel campione e dai produttori esportatori del campione originari della RPC.
- (120) In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCMC ha argomentato che l'analisi della sottoquotazione era carente in quanto né la CCCMC né i produttori esportatori cinesi erano stati messi in grado di esercitare in maniera significativa i propri diritti di difesa in quanto non avevano la possibilità di individuare le differenze tra i prodotti realizzati dall'industria dell'Unione e quelli dei produttori esportatori cinesi e pertanto di chiedere adeguamenti.
- (121) In merito alle potenziali differenze tra i prodotti dell'Unione e i prodotti importati dalla RPC, per le ragioni indicate nella sezione B, la Commissione non aveva motivo di presumere l'esistenza di tali differenze all'interno di un particolare NCP. La definizione del NCP ha invece consentito la piena comparabilità dei prezzi tra il prodotto interessato e il prodotto simile (cfr. sezione B).
- (122) Qualunque parte chieda un adeguamento deve basarsi sulla stima del valore di mercato della differenza. Tuttavia, nessuna delle parti ha chiesto alla Commissione di applicare adeguamenti per un particolare tipo di prodotto. Pertanto, gli unici adeguamenti applicati dalla Commissione sono stati quelli per i tipi di prodotto smaltati in bicottura e per i tipi di prodotto non smaltati per i quali non è stato possibile trovare tipi di prodotto corrispondenti nell'industria dell'Unione, come spiegato al considerando (118). In seguito alla richiesta della CCCMC del 6 settembre 2017, la Commissione ha fornito dettagli su tali adeguamenti e in particolare sui NCP interessati e sull'importo dell'adeguamento ai due produttori esportatori interessati inseriti nel campione, per consentire loro di presentare osservazioni. Successivamente questi ultimi non sono tornati sulla questione.

- (123) In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCMC ha anche sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto condurre (e rendere pubblica) un'analisi della sottoquotazione non solo per produttore esportatore ma anche a livello generale (sulla base della media ponderata). Inoltre, la CCCMC ha argomentato che la Commissione avrebbe dovuto effettuare (e rendere pubblico) un calcolo della sottoquotazione per tipo di prodotto, che secondo la CCCMC rappresentava l'unico modo per trarre conclusioni significative in merito alla possibilità per le importazioni cinesi di esercitare una pressione sui prezzi delle vendite dell'industria dell'Unione. La CCCMC ha chiesto alla Commissione di comunicare anche il volume e il valore totale venduto per NCP di tutte le vendite da parte dell'industria dell'Unione che non sono state utilizzate per calcolare la sottoquotazione.
- (124) Come comunicato alla CCCMC con le lettere del 25 agosto 2017 e del 20 settembre 2017, la Commissione aveva calcolato la sottoquotazione per produttore esportatore su base individuale e per i NCP venduti dai singoli produttori esportatori cinesi inseriti nel campione. La Commissione ha ritenuto non pertinente alla valutazione del rischio di reiterazione del pregiudizio condurre un'analisi del livello complessivo della sottoquotazione e un'analisi del livello della sottoquotazione per NCP, in quanto avrebbe comportato che i dati dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione sarebbero stati aggregati per NCP. Il tipo di calcolo aggregato richiesto dalla CCCMC sarebbe stato comunque privo di senso, in quanto tali informazioni non influenzano l'analisi del rischio di reiterazione del pregiudizio. Inoltre, i calcoli aggregati non consentirebbero a un singolo produttore esportatore di verificare se la Commissione abbia impiegato correttamente i dati per effettuare i calcoli relativi alla sottoquotazione. Il produttore esportatore non sarebbe quindi in grado di esercitare i propri diritti di difesa. Per tale motivo, la Commissione non aveva effettuato un simile calcolo. La Commissione ha invece condotto l'analisi della sottoquotazione per produttore esportatore inserito nel campione. Pertanto, la Commissione non ha dovuto condurre le analisi richieste.
- (125) La Commissione ha anche ricordato che il caso in questione riguardava un riesame in previsione della scadenza. Le misure in atto hanno determinato una diminuzione significativa delle importazioni di piastrelle di ceramica (da circa 66 milioni di m² durante il PI iniziale a circa 15 milioni nel PIR dell'attuale inchiesta). Pertanto, l'analisi della sottoquotazione poteva fondarsi solo su un ridotto numero di NCP del prodotto interessato esportato dalla RPC nell'Unione. La finalità dell'analisi della sottoquotazione per produttore esportatore era stabilire se i produttori esportatori cinesi avrebbero determinato una sottoquotazione dei prezzi dell'Unione in caso di scadenza delle misure.
- (126) D'altro canto, il livello complessivo di sottoquotazione e il livello di sottoquotazione per NCP non sono stati ritenuti pertinenti ai fini della valutazione del rischio di reiterazione del pregiudizio e, di conseguenza, non sono stati inseriti nel fascicolo. La Commissione ha ritenuto di non avere alcun obbligo di svolgere (e rendere pubblici) calcoli che non sono stati effettuati. La Commissione ha pertanto deciso di respingere l'argomentazione.

3. Importazioni da altri paesi terzi

- (127) Durante il periodo in esame, le importazioni da altri paesi terzi e la relativa quota di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Importazioni da altri paesi terzi e relativa quota di mercato

Volume delle importazioni (in migliaia di m ²)	2013	2014	2015	PIR
Turchia	35 526	34 256	35 965	35 246
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	96	101	99
Prezzi all'importazione	5,44	6,10	6,19	6,11
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	112	114	112
Quota di mercato (%)	4,74	4,09	4,23	4,01

Volume delle importazioni (in migliaia di m ³)	2013	2014	2015	PIR
Emirati arabi uniti	7 759	6 538	18 424	16 603
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	84	237	214
Prezzi all'importazione	7,73	7,92	3,08	3,27
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	102	40	42
Quota di mercato (%)	1,03	0,78	2,16	1,89
India	1 314	3 582	3 648	4 341
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	273	278	330
Prezzi all'importazione	4,32	4,22	5,19	4,67
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	98	120	108
Quota di mercato (%)	0,18	0,43	0,43	0,49
Altri paesi terzi	12 367	12 868	12 301	13 021
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	104	99	105
Prezzi all'importazione	6,13	5,95	6,02	5,69
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	97	98	93
Quota di mercato (%)	1,65	1,54 %	1,45	1,48
Totale delle importazioni dai paesi terzi eccetto il paese interessato	56 967	57 244	70 338	69 211
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	100	123	121
Prezzi all'importazione	5,87	6,15	5,30	5,26
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	105	90	90
Quota di mercato (%)	7,59	6,84	8,26	7,87

Fonte: Eurostat

- (128) Durante il periodo in esame, i maggiori volumi di importazione provenivano dalla Turchia (con una quota di mercato di quasi il 4 % nel PIR), dagli Emirati Arabi Uniti (con una quota di mercato di quasi il 2 % nel PIR) e dall'India (con una quota di mercato di circa lo 0,5 % nel PIR). Complessivamente, la quota di mercato dai paesi terzi rappresentava il 7,84 % nel PIR. Durante il periodo in esame essa è rimasta relativamente stabile, registrando un picco nel 2015 (quota di mercato dell'8,26 %).
- (129) Nel periodo in esame, i prezzi medi delle importazioni dalla Turchia sono aumentati del 12 %, salendo a 6,11 EUR/m² nel PIR. Nel periodo in esame, i prezzi medi delle importazioni dagli Emirati Arabi Uniti sono calati del 58 %, scendendo a 3,27 EUR/m². I prezzi medi delle importazioni dall'India, pari a 4,67 EUR/m², erano dell'8 % superiori nel PIR rispetto ai prezzi nel 2013. Complessivamente, nel periodo in esame, i prezzi delle importazioni da tutti i paesi importatori eccetto la RPC sono diminuiti del 10 %, scendendo a 5,26 EUR/m².

4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.1. Osservazioni generali

- (130) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione.

- (131) Come indicato al considerando (19), per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato usato il campionamento.
- (132) La Commissione ha operato una distinzione tra gli indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Essa ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione in base alle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame e ai dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, adeguati in base ai dati forniti per il PIR nelle risposte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici relativi alle sole società incluse nel campione avvalendosi dei dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (133) Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l'occupazione, la produttività e l'entità del margine di dumping.
- (134) Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi medi di vendita, il costo unitario, il costo del lavoro, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitali.

4.2. Indicatori macroeconomici

4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (135) I dati sulla produzione dell'industria dell'Unione per il periodo in esame sono stati stabiliti in base ai dati forniti da Eurostat e ai dati raccolti dalla CET.
- (136) Nel periodo in esame la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2013	2014	2015	PIR
Volume della produzione (migliaia di m ²)	1 126 000	1 168 000	1 192 000	1 238 500
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	104	106	110
Capacità produttiva (migliaia di m ²)	1 503 300	1 545 000	1 536 100	1 536 100
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	103	102	102
Utilizzo degli impianti (%)	74,9	75,6	77,6	80,6
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	101	104	108

Fonte: Eurostat, CET

- (137) La produzione totale dell'Unione ha registrato un aumento del 10 % nel periodo in esame. Ammontava a 1,24 miliardi di m² nel PIR. Nello stesso periodo il consumo dell'Unione è aumentato del 18 % (cfr. tabella 1).
- (138) La capacità produttiva è rimasta stabile durante il periodo in esame. L'utilizzo degli impianti è aumentato dell'8 %, raggiungendo l'81 % nel periodo in esame.

4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (139) Il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione sono riferiti alle vendite effettuate dall'industria dell'Unione, sul mercato dell'Unione, ad acquirenti indipendenti: sono stati determinati in base ai dati forniti da Eurostat e ai dati raccolti dalla CET. Nel periodo in esame hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

	2013	2014	2015	PIR
Volume delle vendite (migliaia di m ²)	670 500	756 700	762 600	794 700
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	113	114	119
Quota di mercato (%)	89,4	90,4	89,6	90,4
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	101	101	101

Fonte: Eurostat, CET

- (140) Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è aumentato del 19 %. Nello stesso periodo la quota di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta relativamente stabile con un aumento dell'1 %. Nel PIR l'industria dell'Unione ha detenuto una quota di mercato del 90 % circa.

4.2.3. Occupazione e produttività

- (141) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

	2013	2014	2015	PIR
Numero di dipendenti (occupazione/dipendenti a tempo pieno)	59 348	59 010	59 352	59 352
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	99	100	100
Produttività (m ² /dipendente)	18 973	19 793	20 084	20 867
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	104	106	110

Fonte: Eurostat, CET

- (142) Durante il periodo in esame l'occupazione è rimasta stabile. Nel periodo in esame la produttività, espressa in volume della produzione (in m² per dipendente, è aumentata del 10 %.

4.2.4. Entità dei margini di dumping

- (143) I margini di dumping sono indicati al considerando (89). Tutti i margini risultano notevolmente superiori alla soglia minima.

4.3. Indicatori microeconomici

4.3.1. Osservazioni generali

- (144) Per alcuni indicatori microeconomici espressi non come valori assoluti, ovvero in % o per unità (prezzo di vendita, costo di produzione, redditività e utile sul capitale investito), i dati sono stati ponderati in base ai metodi impiegati nell'inchiesta originaria in modo da riflettere il contributo di quel segmento alla produzione complessiva dell'Unione (cfr. considerando (20)], partendo dal peso specifico di ciascun segmento rispetto alla produzione complessiva dell'Unione (cfr. considerando (107)].

4.3.2. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (145) Nel periodo in esame i prezzi di vendita medi dell'industria dell'Unione, praticati ad acquirenti indipendenti dell'Unione, hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita medi

	2013	2014	2015	PIR
Prezzi di vendita (EUR/m ²)	9,00	9,06	9,13	9,21
Indice (2013 = 100)	100	101	101	102

Fonte: risposte al questionario verificate

- (146) Nel periodo in esame il prezzo medio unitario di vendita praticato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione è aumentato del 2 %. Nello stesso periodo, il costo unitario di produzione è diminuito del 9 %.

4.3.3. Costo del lavoro

- (147) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo del lavoro

	2013	2014	2015	PIR
Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)	39 314	41 783	42 922	42 262
Indice (2013 = 100)	100	106	109	107

Fonte: risposte al questionario verificate

- (148) Tra il 2013 e il PIR il costo medio del lavoro per dipendente dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è aumentato del 7 %.

4.3.4. Scorte

- (149) Nel periodo in esame il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

	2013	2014	2015	PIR
Scorte di chiusura (migliaia di m ²)	49 168	44 529	42 538	43 427
Indice (2013 = 100)	100	91	87	88
Scorte di chiusura in percentuale della produzione	58	51	46	45
Indice (2013 = 100)	100	87	79	78

Fonte: risposte al questionario verificate

- (150) Nel periodo in esame le scorte di chiusura, espresse sia in volumi assoluti sia in percentuale della produzione, sono diminuite (rispettivamente del 12 % e 22 %).
- (151) Il livello relativamente elevato di scorte, espresso in percentuale della produzione, continua a essere la conseguenza del calo del consumo, e quindi della domanda, degli scorsi anni, in seguito alla crisi del settore edilizio dopo il 2007. Il fatto che le piastrelle di ceramica siano prodotti dipendenti dalle tendenze al momento della vendita ha contribuito alle difficoltà delle società nel reperimento della domanda per le proprie scorte, al fine di ridurne il volume. Nel PIR, tuttavia, il consumo era ancora più basso (del 37 %) rispetto al 2007 (cfr. considerando (111)).

4.3.5. Costo di produzione

Durante il periodo in esame il costo unitario di produzione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Costo unitario di produzione

	2013	2014	2015	PIR
Costo unitario di produzione (in EUR/m ²)	10,10	9,54	9,35	9,15
Indice (2013 = 100)	100	95	93	91

- (152) Nel periodo in esame il costo unitario di produzione delle piastrelle di ceramica, sostenuto dall'industria dell'Unione, è diminuito del 9 %.

4.3.6. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

- (153) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite. Ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2013	2014	2015	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione sul mercato libero (% del fatturato delle vendite)	- 5,84	- 2,06	- 0,68	2,02
Indice (2013 = 100)	- 100	- 35	- 12	35
Flusso di cassa (in EUR)	9 801 189	28 450 311	26 667 148	28 851 493
Indice (2013 = 100)	100	290	272	294
Investimenti (in EUR)	124 733 782	148 595 194	168 940 047	173 001 344
Indice (2013 = 100)	100	119	135	139
Utile sul capitale investito (%)	- 5,96	- 3,76	- 1,12	2,06
Indice (2013 = 100)	- 100	- 63	- 19	35

Fonte: risposte al questionario verificate

- (154) Durante il periodo in esame, la redditività dell'industria dell'Unione è diventata positiva ed è notevolmente aumentata, passando dal - 5,8 % al 2,0 %. Tale aumento corrisponde a uno sviluppo positivo, nello stesso periodo, degli indicatori che incidono sulla redditività, quali: un aumento del 2 % del prezzo unitario di vendita (cfr. considerando (145)) e una diminuzione del costo unitario di produzione del 9 % (cfr. considerando (152)). Nel complesso, a livello macroeconomico, la produzione è aumentata del 10 % nel periodo in esame (cfr. considerando (137)), e l'Unione ha accresciuto dell'1 % la propria quota di mercato (cfr. considerando (140)).

- (155) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa è aumentato notevolmente tra il 2013 e il 2014 (del 190 %) ed è poi rimasto stabile.
- (156) Gli investimenti sono aumentati del 39 % nel periodo in esame. Le aziende attive nel settore delle piastrelle di ceramica devono investire costantemente nell'ammodernamento delle attrezzature, al fine di seguire le tendenze del mercato. Occorre in particolare investire nelle macchine da stampa in modo che il design delle piastrelle possa seguire le tendenze, e investire in forni più efficienti, che rappresentano uno dei principali colli di bottiglia nella produzione delle piastrelle di ceramica.
- (157) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto del capitale fisso. Anch'esso si è sviluppato positivamente nel periodo in esame, diventando positivo e rispecchiando la generale tendenza al rialzo.

5. Conclusioni relative al pregiudizio

- (158) L'industria dell'Unione è riuscita a superare completamente le conseguenze delle precedenti pratiche di dumping. La sua situazione economica è migliorata nel periodo in esame rispetto alla situazione nel periodo dell'inchiesta originaria. Sebbene le misure in vigore non abbiano escluso dal mercato dell'Unione i produttori cinesi, esse hanno consentito ai produttori dell'Unione di mantenere la propria quota di mercato, con una positiva ripercussione sullo sviluppo economico dell'industria dell'Unione.
- (159) Nel periodo in esame tutti gli indicatori di pregiudizio hanno pertanto registrato una tendenza positiva. Sia la produzione che le vendite sono aumentate nel periodo in esame. I prezzi di vendita sono rimasti relativamente stabili ma il costo di produzione è diminuito. Pur rimanendo relativamente elevato, il livello delle scorte è diminuito. Sia il flusso di cassa che l'utile sul capitale investito hanno registrato un considerevole aumento.
- (160) Tutti gli indicatori summenzionati hanno avuto un impatto positivo sulla redditività dell'industria dell'Unione, passando da risultati negativi a positivi nel PIR.
- (161) In base a quanto precede la Commissione ha concluso che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

F. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

- (162) Come illustrato in precedenza (cfr. considerando (103) e (104)), durante il periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni cinesi sono state effettuate a prezzi di dumping e si è riscontrato un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure.
- (163) Dato che l'industria dell'Unione non ha più subito alcun pregiudizio notevole, la Commissione ha valutato il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.
- (164) Per stabilire il rischio di reiterazione del pregiudizio sono stati analizzati i seguenti elementi: la capacità di produzione e la capacità inutilizzata in Cina, l'attrattività del mercato dell'Unione, compresa l'esistenza di misure antidumping o compensative sulle piastrelle di ceramica in altri paesi terzi, la politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi nei mercati di altri paesi terzi e l'incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione. L'analisi ha tenuto conto anche dell'aumento del consumo nell'Unione e della situazione redditizia dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.

1. Capacità di produzione e capacità inutilizzate in Cina

- (165) La RPC è il maggiore produttore di piastrelle di ceramica al mondo e rappresenta oltre la metà della produzione complessiva a livello mondiale. La produzione totale stimata per il 2016 era superiore agli 11 miliardi di m² di piastrelle (cfr. considerando (95)).
- (166) Al contempo, le capacità produttive inutilizzate disponibili in Cina erano molto elevate in confronto alle dimensioni del mercato dell'Unione. Nel 2016, erano stimate attorno ai 6 miliardi di m² (cfr. considerando (95)). Invece, la produzione dell'Unione nel PIR ammontava a circa 1,24 miliardi di m² e il consumo di piastrelle era di soli 879 milioni di m² nello stesso periodo. Pertanto, la capacità produttiva inutilizzata cinese è oltre sei volte superiore rispetto al consumo dell'Unione.
- (167) La Commissione ha altresì stabilito che i produttori esportatori cinesi hanno accumulato scorte significative che potranno iniziare a esportare allo scadere delle misure (cfr. considerando (96)). In base alle informazioni ricevute dai produttori esportatori cinesi, le scorte potrebbero rappresentare fino a due terzi della loro produzione di piastrelle di ceramica.

2. Attrattività del mercato dell'Unione

- (168) Sebbene il mercato di piastrelle di ceramica dell'Unione sia più ridotto in termini di consumo rispetto, ad esempio, all'Asia, esso rappresenta pur sempre il 7 % del consumo di piastrelle di ceramica a livello mondiale. Inoltre, come illustrato nella tabella 1 di cui sopra, il consumo dell'Unione del prodotto in esame tra il 2013 e il PIR è salito da 750 158 tonnellate a 878 968 tonnellate. Questo dato dimostra che il consumo dell'Unione resta sostenuto e che il mercato dell'Unione, per via delle sue dimensioni relativamente grandi e del consumo in costante aumento, continua a essere attraente per i produttori esportatori cinesi.
- (169) Prima dell'istituzione delle misure, le importazioni cinesi rappresentavano in media circa 65 milioni di m² all'anno. Il fatto che le importazioni cinesi, sebbene a un livello inferiore (cfr. tabella 2 di cui sopra), non abbiano subito un arresto dopo l'istituzione delle misure conferma che il mercato dell'Unione risulta attraente per i produttori esportatori cinesi che continuano a vendere su tale mercato.
- (170) Inoltre, altri paesi terzi hanno imposto misure antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica dalla RPC (¹), rendendo più difficile per i produttori esportatori cinesi esportare in questi mercati e aumentando l'attrattività del mercato dell'Unione verso cui poter reindirizzare tali esportazioni.

2.1. Politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi nei mercati di altri paesi terzi

- (171) Un ulteriore fattore di rilievo che attesta l'attrattività del mercato dell'Unione è il prezzo a cui il prodotto in esame è venduto dai produttori esportatori cinesi sui mercati di paesi terzi. I prezzi all'esportazione del prodotto in esame applicati dai produttori esportatori inclusi nel campione sui mercati dei paesi terzi sono superiori ai prezzi che gli stessi produttori applicano all'Unione, nonostante risultino pur sempre notevolmente inferiori ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Durante il PIR, il prezzo medio all'esportazione del prodotto in esame, esportato dai produttori esportatori cinesi verso mercati di paesi terzi, era in media del 15-25 % inferiore rispetto al prezzo medio delle piastrelle di ceramica nel mercato dell'Unione.

2.2. Prezzi cinesi sul mercato dell'Unione

- (172) Un ulteriore elemento che attesta l'attrattività del mercato dell'Unione è il prezzo più elevato delle piastrelle di ceramica sul mercato dell'Unione. Nel PIR, il prezzo medio delle esportazioni dei produttori esportatori cinesi verso il mercato dell'Unione era in media del 30-40 % inferiore rispetto al prezzo medio delle piastrelle di ceramica nel mercato dell'Unione. Sebbene i prezzi correnti dagli EAU e dall'India siano attualmente inferiori ai prezzi cinesi, i loro volumi e il potenziale di crescita non sono paragonabili alle dimensioni delle capacità produttive nella RPC.

3. Incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione

- (173) Date le elevate capacità produttive inutilizzate nella RPC, l'attrattività del mercato dell'Unione e altri elementi, come riassunto nei considerando da (162) a (172) di cui sopra, è probabile che, in caso di scadenza delle misure, volumi significativi di piastrelle di ceramica a basso prezzo siano disponibili a breve termine per la vendita/il riorientamento verso l'Unione.
- (174) Per valutare il probabile impatto di tali importazioni cinesi a basso prezzo sull'industria dell'Unione la Commissione ha dapprima preso in esame la potenziale perdita della sua quota di mercato. Ha simulato quale sarebbe l'impatto se i produttori esportatori cinesi riconquistassero la quota di mercato del 6,5 % del periodo dell'inchiesta originaria, ovvero prima dell'istituzione delle misure. In termini di volume ammonterebbe a 57 milioni di m² in base al consumo dell'Unione nel PIR. Come stabilito nell'inchiesta originaria, tale volume di importazioni di piastrelle cinesi oggetto di dumping dalla RPC è stato sufficiente in passato a causare un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.
- (175) La Commissione ha ritenuto che, poiché i prezzi medi di vendita delle importazioni da paesi terzi nell'Unione sono inferiori al prezzo di vendita medio dei produttori esportatori cinesi, qualora le piastrelle cinesi a basso prezzo riapparissero sul mercato dell'Unione dapprima conquisterebbero potenzialmente una quota di mercato a scapito dell'industria dell'Unione e quindi acquisirebbero la quota di mercato delle esportazioni dei produttori di paesi terzi nell'Unione.

(¹) Thailandia (2,18-35,49 %), Argentina (50,03 USD/m²), Brasile (da 3,34 USD/m² a 6,42 USD/m²), Corea del Sud (da 9,07 % a 37,40 %), India (fino a 1,87 USD al m²), Messico (impegno di prezzo fob non inferiore a 6,72 USD/m², o dazi da 2,9 USD/m² a 12,42 USD/m²), e Pakistan (5,21 %-59,18 %). Fonte: allegato 22 della domanda, sito Internet dell'OMC per le relazioni semestrali ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, dell'accordo dai vari paesi, e pubblicazione del ministero indiano delle Finanze.

- (176) Pertanto, presupponendo che l'aumento delle importazioni si traduca in un equivalente calo della produzione e dei volumi delle vendite dell'industria dell'Unione, di conseguenza, il costo unitario di produzione dell'industria dell'Unione aumenterebbe da 8,95 EUR/m² a 9,09 EUR/m². L'aumento del costo unitario di produzione farebbe scendere la redditività dell'industria dell'Unione al punto di pareggio (ovvero con utili pari al totale dei costi fissi e variabili).
- (177) Il volume delle importazioni di 57 milioni di m² utilizzato per tale simulazione si basa su una stima prudenziale. In realtà, è possibile presumere che in considerazione dell'elevato eccesso di capacità e delle scorte accumulate, i produttori esportatori cinesi inizierebbero a esportare volumi addirittura più elevati di piastrelle di ceramica nell'Unione. Tali scorte sono pronte a essere esportate nell'Unione in caso di interruzione delle misure.
- (178) In realtà le piastrelle di ceramica sono prodotti che dipendono dalle tendenze e dalla moda del momento. Pertanto, non è probabile che tutte le scorte accumulate siano esportate nell'Unione in caso di scadenza delle misure. Tuttavia, visti i notevoli volumi delle scorte accumulate, l'impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione potrebbe essere considerevole anche se solo una piccola percentuale di tali scorte giungesse sul mercato dell'Unione.
- (179) Inoltre, le enormi capacità inutilizzate dei produttori esportatori cinesi aumentano le probabilità di ingresso delle piastrelle di ceramica cinesi sul mercato dell'Unione. La Commissione ha riscontrato che i produttori esportatori cinesi impiegano attrezzature simili o identiche a quelle utilizzate dall'industria dell'Unione e possono produrre piastrelle di qualità e design in larga misura analoghi a quelli dei produttori dell'Unione. Detto questo, dopo un'ulteriore analisi, la Commissione ha rilevato che non esistevano informazioni a sostegno dell'argomentazione che le piastrelle di ceramica fossero sensibili al prezzo e che, dal punto di vista dell'utente finale, l'unico fattore determinante sarebbe il prezzo. Non si può negare che il prezzo rappresenti quantomeno uno dei fattori decisivi per i clienti nella scelta di un prodotto specifico, insieme ad altri fattori quali marchio e moda, e vista la somiglianza tra le piastrelle di ceramica cinesi e dell'Unione, la Commissione ha rilevato che è probabile che le importazioni dei prodotti cinesi oggetto di dumping determinerebbero una riduzione dei prezzi dell'Unione con le conseguenze sopra illustrate (cfr. considerando da (173) a (178)).
- (180) È pertanto probabile che le importazioni cinesi oggetto di dumping costringano i produttori di piastrelle di ceramica dell'Unione ad adeguare i prezzi al loro livello. Come indicato in precedenza al considerando (172), in media, le importazioni cinesi sono dichiarate a un prezzo significativamente inferiore al prezzo di mercato dell'Unione.
- (181) In secondo luogo, la Commissione ha esaminato gli effetti sui prezzi. Ha simulato quale sarebbe stato l'effetto se l'ingresso delle importazioni cinesi a basso prezzo sul mercato dell'Unione facesse scendere il prezzo a cui il prodotto in esame è venduto dall'industria dell'Unione. In base ai dati verificati dei produttori dell'Unione e dei produttori esportatori cinesi per il PIR, un'ipotetica diminuzione dei prezzi del prodotto in esame da parte dei produttori europei al livello di quelli cinesi avrebbe come conseguenza una drastica riduzione della loro redditività e ingenti perdite pari al 47,52 %.
- (182) In terzo luogo, come alternativa, la Commissione ha ipotizzato che i prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione scendano al livello dei prezzi medi di vendita degli esportatori cinesi a mercati terzi. Analogamente, in base a dati verificati dei produttori dell'Unione, la loro redditività si deteriorerebbe con notevoli perdite del 17,15 %.
- (183) La CCCMC ha asserito che le simulazioni svolte dalla Commissione erano errate. A suo parere, nel simulare l'impatto della riacquisizione di una quota di mercato del 6,5 % da parte delle importazioni cinesi, la Commissione non aveva tenuto conto delle diverse combinazioni di prodotto, dell'impossibilità di confrontare i prezzi e della (assenza di) concorrenza tra i tipi di prodotto.
- (184) La CCCMC ha altresì argomentato che nel simulare l'aumento dei costi di produzione derivanti dall'aumento delle vendite dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva considerato le significative differenze tra i costi di produzione dei diversi tipi di prodotto e il fatto che le importazioni cinesi riguardassero solo un numero ridotto di NCP.
- (185) Inoltre, nel simulare gli effetti sui prezzi delle importazioni cinesi, la CCCMC ha argomentato che la Commissione si era basata solo su prezzi medi senza tener conto delle differenze di prezzo dei diversi tipi di piastrelle di ceramica, sebbene le importazioni cinesi fossero limitate e riguardassero solo un ridotto numero di tipi di prodotto. La CCCMC ha argomentato che, a causa delle notevoli differenze tra i tipi di piastrelle di

ceramica, non sussisteva un rapporto di concorrenza tra i diversi tipi di piastrelle di ceramica e, pertanto, i prezzi di un tipo di piastrelle di ceramica non potevano esercitare pressione sui prezzi di un altro tipo di piastrelle. Ha argomentato che la Commissione avrebbe dovuto condurre simulazioni per tipo di prodotto e non su base aggregata, come è avvenuto per il calcolo della sottoquotazione.

- (186) Pertanto, secondo la CCCMC, la Commissione non aveva valutato il rischio su un'adeguata base oggettiva che consentisse «conclusioni idonee e motivate» e non ha condotto un'analisi fondata su prove certe e su un esame obiettivo.
- (187) La Commissione ha ricordato innanzitutto di essere giunta alle conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio dopo aver analizzato una serie di elementi, quali la capacità di produzione e la capacità inutilizzata nella RPC, l'attrattività del mercato dell'Unione, la politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi nei mercati di altri paesi terzi e l'incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione (cfr. considerando da (164) a (172)). Le simulazioni non hanno fatto altro che corroborare e confermare le conclusioni sulla reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure attualmente in vigore.
- (188) In secondo luogo, per svolgere le simulazioni, la Commissione ha potuto basarsi unicamente sui dati provenienti dai produttori dell'Unione inseriti nel campione e sui volumi e sui prezzi aggregati dei produttori esportatori nella RPC. Non ha preso in considerazione le informazioni relative ai tipi di prodotto e ai prezzi delle società non inserite nel campione.
- (189) Pertanto, la Commissione ha dovuto basarsi su una serie di ipotesi, compreso il product mix importato dalla RPC nel PIR e i relativi prezzi medi. Tali ipotesi non compromettono la correttezza dell'analisi. Piuttosto, la Commissione ha ritenuto di aver scelto, in considerazione di tutti gli altri elementi quali ad esempio la capacità di produzione e la capacità inutilizzata nella RPC, un approccio piuttosto prudentiale. Dall'analisi di altri elementi è emerso che, in caso di scadenza delle misure, le importazioni nell'Unione avrebbero un volume molto più importante e riguarderebbero un mix di prodotti molto più ampio rispetto al PI iniziale. Le simulazioni hanno inoltre dimostrato che le potenziali importazioni future avrebbero notevoli ripercussioni negative sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione e determinerebbero una reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (190) La CCCMC ha anche argomentato che la conclusione sul rischio di reiterazione del pregiudizio era errata, in quanto la Commissione aveva riscontrato ripercussioni sui prezzi soltanto per un piccolo sottoinsieme di vendite dell'Unione. La sottoquotazione dei prezzi rilevata rappresentava solo l'1 % circa delle vendite totali dell'industria dell'Unione durante il PIR e l'8 % circa delle vendite realizzate dai produttori dell'Unione inseriti nel campione sul mercato dell'Unione durante il PIR. La CCCMC ha anche evidenziato il ridotto numero di tipi di prodotto (sei) venduti dai produttori esportatori cinesi durante il PIR (rispetto agli oltre cento venduti dall'industria dell'Unione) e dunque lo scarso livello di corrispondenza.
- (191) La Commissione ha innanzitutto ricordato che il caso in questione riguardava un riesame in previsione della scadenza. Le misure attualmente in vigore hanno determinato una significativa riduzione delle importazioni dalla RPC del prodotto interessato. Pertanto, l'analisi della sottoquotazione poteva essere condotta solo sulla base delle importazioni (inserite nel campione) e rappresentava solo uno dei vari elementi per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.
- (192) In secondo luogo, a differenza della valutazione nell'inchiesta originaria, la valutazione del rischio di reiterazione del pregiudizio ha una valenza previsionale. L'analisi della sottoquotazione delle scorse importazioni rappresentava solo uno degli indicatori in merito ai prezzi e al volume futuri dei produttori esportatori del prodotto interessato, e ai suoi effetti sull'industria dell'Unione.
- (193) In terzo luogo, dall'analisi dei prezzi delle importazioni dai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione è emerso che, nonostante le misure, tutti i tipi di prodotto da loro esportati determinerebbero una sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure. In tal caso, un maggiore volume e anche molti più tipi di prodotto sarebbero importati nell'Unione a prezzi che probabilmente determinerebbero una sottoquotazione di quelli dell'Unione. Ciò dimostra ulteriormente la sussistenza del rischio di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (194) La CCCMC ha altresì argomentato che la mancanza di un'analisi segmentata (per segmenti di società) ha viziato tutti i risultati relativi al (rischio di reiterazione del) pregiudizio. La CCCMC ha asserito che la Commissione avrebbe dovuto fornire una valutazione del pregiudizio per segmento, in particolare per piccole, medie e grandi imprese, in modo da consentire alla CCCMC di esercitare i suoi diritti di difesa e di analizzare la posizione della CCCMC secondo cui non sussistevano motivi che lasciassero presumere la possibilità di reiterazione del pregiudizio.

- (195) La Commissione ha ritenuto che un'analisi del pregiudizio distinta per segmento non fosse idonea o necessaria nel presente riesame in previsione della scadenza. Inserendo nel campione produttori dell'Unione di diverse dimensioni in modo che ciascun segmento fosse rappresentato all'interno del campione, al fine di determinare il pregiudizio e di analizzarne il rischio, la situazione dei diversi segmenti si rifletteva automaticamente in tutti i risultati relativi al pregiudizio. Inoltre, conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento di base, la determinazione del pregiudizio è stata condotta per l'industria dell'Unione nel complesso, anziché per singoli produttori o gruppi di produttori. Il campione nel caso in questione è stato ritenuto rappresentativo della situazione dell'industria dell'Unione nel complesso, come esposto anche nei considerando da (19) a (25) e da (105) a (107) di cui sopra. La Commissione ha quindi respinto tale argomentazione.
- (196) La CCCMC ha infine argomentato che la Commissione avrebbe dovuto integrare la sua analisi della situazione dell'industria dell'Unione con un'analisi per gruppi di tipi di prodotto. Tuttavia, oltre alle considerazioni generali, né la CCCMC né altre parti interessate hanno fornito dettagli su quali specifici tipi di prodotto necessiterebbero di un'analisi separata – cfr. considerando (46). Inoltre, un'analisi segmentata non rientrava nell'inchiesta originaria. La Commissione non aveva alcun motivo di ritenere che una simile analisi fosse idonea e ha dunque considerato tale argomentazione infondata. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (197) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che l'abrogazione delle misure comporterebbe molto probabilmente una reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

G. INTERESSE DELL'UNIONE

1. Osservazioni preliminari

- (198) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure in vigore nei confronti della RPC sia contrario all'interesse dell'Unione nel suo insieme. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

2. Interesse dell'industria dell'Unione

- (199) Durante il PIR l'industria dell'Unione si era ripresa dal pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. In caso di abrogazione delle misure nei confronti della RPC, sussiste tuttavia il rischio di una reiterazione del pregiudizio, poiché l'industria dell'Unione sarebbe esposta alle importazioni in dumping dalla RPC che potrebbero avere volumi significativi ed esercitare una notevole pressione sui prezzi. Di conseguenza, la situazione economica dell'industria dell'Unione probabilmente si deteriorerebbe in maniera significativa per i motivi sopra indicati (cfr. considerando da (173) a (197)). Il mantenimento delle misure, invece, apporterebbe certezza al mercato, consentendo all'industria dell'Unione di conservare la situazione economica positiva operando su un mercato equo e competitivo.
- (200) Sulla base di tali elementi la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

3. Interesse degli importatori

- (201) Al momento dell'apertura dell'inchiesta sono stati contattati oltre mille importatori/utilizzatori noti. Undici aziende hanno risposto al modulo di campionamento e tre aziende hanno compilato il questionario.
- (202) Due delle aziende si sono dichiarate contrarie al mantenimento delle misure e una di esse ha dichiarato che non sarebbe contraria alle misure se fossero mantenute a un livello inferiore. La restante azienda non aveva un parere specifico circa la scadenza o meno delle misure.
- (203) Tutte le tre aziende erano del parere che insieme alle misure, l'attuale tasso di cambio e i costi di trasporto rendono meno allettante l'importazione di piastrelle di ceramica dalla RPC e che le importazioni dalla RPC potrebbero non aumentare in maniera significativa in caso di scadenza delle misure. Al contempo, due dei tre importatori ritenevano che prima dell'imposizione di dazi antidumping, le importazioni dalla RPC fossero interessanti in termini di design e prezzi bassi.

- (204) Nell'inchiesta originaria, era stato concluso che l'istituzione delle misure non avrebbe avuto effetti significativi sull'attività degli importatori, che avrebbero potuto, tra l'altro, passare ad altre fonti di approvvigionamento. La Commissione ha osservato che, in realtà, durante il PIR, mentre la quota di mercato delle importazioni dalla RPC era scesa all'1,7 %, le importazioni da altri paesi diversi dalla RPC avevano raggiunto una quota di mercato di quasi l'8 % (cfr. considerando (127)) rispetto al 5,3 % nel periodo dell'inchiesta originaria⁽¹⁾. Tali importazioni non sono state influenzate dai dazi in quanto non provenivano dalla Cina. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che la proroga delle misure non impedirebbe agli importatori dell'Unione di continuare ad acquistare prodotti simili da altre fonti.
- (205) Infine, la collaborazione piuttosto limitata degli importatori indipendenti indica che il mantenimento delle misure non avrebbe effetti negativi significativi sugli importatori.

4. Interesse degli utilizzatori

- (206) Al momento dell'apertura tutti gli utilizzatori noti sono stati contattati insieme agli importatori. Tuttavia, non si è manifestato nessun utilizzatore o associazione di utilizzatori. Nel procedimento originario, la Commissione ha calcolato l'impatto delle misure sui consumatori finali ed è giunta alla conclusione che l'impatto in termini di aumento dei costi per m² era limitato e ammontava a meno di 0,5 EUR/m². Al contempo, il consumo medio annuo nell'Unione era pari a circa 2,2 m² pro capite. L'impatto medio sui consumatori nell'Unione ammontava dunque a 1,1 EUR/m² pro capite. Per gli stessi motivi esposti ai considerando da (182) a (184) del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011, esso non è stato ritenuto significativo. La Commissione ha analizzato anche l'impatto delle misure su importatori, utilizzatori e fornitori che potrebbero essere soggetti a costi supplementari oppure a una carenza di approvvigionamento per via dell'istituzione delle misure. Si è concluso che l'istituzione delle misure non aveva avuto un effetto negativo significativo sulla loro attività.

5. Ponderare gli interessi

- (207) Nel ponderare gli interessi concorrenti, la Commissione ha dedicato particolare attenzione alla necessità di eliminare gli effetti distorsivi del dumping pregiudizievole e di ripristinare un'effettiva concorrenza. Anche se il mantenimento delle misure tutelerebbe un'importante industria dell'Unione, comprese molte piccole e medie imprese, da una probabile reiterazione del pregiudizio, la collaborazione piuttosto limitata degli importatori e degli utilizzatori indica che il mantenimento delle misure non avrebbe effetti sproporzionatamente negativi su di loro.

6. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (208) In base a quanto precede la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi per ritenere contrario all'interesse dell'Unione il mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della RPC.

H. COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

- (209) Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base a cui si intendono mantenere le misure esistenti nei confronti della RPC. È stato anche fissato un termine entro il quale esse potevano trasmettere le loro osservazioni in seguito alla divulgazione delle conclusioni. Se giustificate, le comunicazioni e le osservazioni sono state prese nella dovuta considerazione.
- (210) Ne consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di piastrelle di ceramica della RPC, istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011, dovrebbero essere lasciate in vigore.
- (211) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

⁽¹⁾ Cfr. considerando 78 del regolamento (UE) n. 258/2011 della Commissione, del 16 marzo 2011, che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 5.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili di ceramica non smaltati, anche su supporto, attualmente classificati con il codice HS 6907, originari della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle seguenti società è la seguente:

Società	Dazio	Codice addizionale TARIC
Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd.; Guangdong Jia-mei Ceramics Co., Ltd.;	32,0 %	B938
Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd.; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd.	13,9 %	B939
Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd.	29,3 %	B009
Shandong Yadi Ceramics Co Ltd	36,5 %	B010
Società elencate nell'allegato I	30,6 %	
Tutte le altre società	69,7 %	B999

3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuali specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti riportati nell'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Qualora un produttore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo dell'inchiesta (dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010), b) non è collegato ad alcun esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite dal presente regolamento e c) successivamente alla fine del periodo dell'inchiesta, ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione, la Commissione può modificare l'allegato I aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione o a cui non è stato concesso il trattamento individuale, e pertanto soggette al dazio medio ponderato del 30,6 %.

Articolo 3

Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per i prodotti di cui all'articolo 1, nel campo corrispondente della dichiarazione è indicato il numero di metri quadrati dei prodotti importati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Produttori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione o a cui non è stato concesso il trattamento individuale:

Nome	Codice aggiuntivo TARIC
Dongguan He Mei Ceramics Co., Ltd	B132
Dongpeng Ceramic (Qingyuan) Co., Ltd	B133
Eagle Brand Ceramics Industrial (Heyuan) Co., Ltd	B134
Enping City Huachang Ceramic Co., Ltd	B135
Enping Huiying Ceramics Industry Co., Ltd	B136
Enping Yungo Ceramic Co., Ltd	B137
Foshan Aoling Jinggong Ceramics Co., Ltd	B138
Foshan Bailifeng Building Materials Co., Ltd	B139
Foshan Bragi Ceramic Co., Ltd	B140
Foshan City Fangyuan Ceramic Co., Ltd	B141
Foshan Gaoming Shuncheng Ceramic Co., Ltd	B142
Foshan Gaoming Yaju Ceramics Co., Ltd	B143
Foshan Guanzhu Ceramics Co., Ltd	B144
Foshan Huashengchang Ceramic Co., Ltd	B145
Foshan Jiajun Ceramics Co., Ltd	B146
Foshan Mingzhao Technology Development Co., Ltd	B147
Foshan Nanhai Jingye Ceramics Co., Ltd	B148
Foshan Nanhai Shengdige Decoration Material Co., Ltd	B149
Foshan Nanhai Xiaotang Jinzun Border Factory Co., Ltd	B150
Foshan Nanhai Yonghong Ceramic Co., Ltd	B151
Foshan Oceanland Ceramics Co., Ltd	B152
Foshan Oceano Ceramics Co., Ltd	B153
Foshan Sanshui Hongyuan Ceramics Enterprise Co., Ltd	B154
Foshan Sanshui Huiwanjia Ceramics Co., Ltd	B155
Foshan Sanshui New Pearl Construction Ceramics Industrial Co., Ltd	B156
Foshan Shiwan Eagle Brand Ceramic Co., Ltd	B157
Foshan Shiwan Yulong Ceramics Co., Ltd	B158
Foshan Summit Ceramics Co., Ltd	B159
Foshan Tidiy Ceramics Co., Ltd	B160
Foshan VIGORBOOM Ceramic Co., Ltd	B161
Foshan Xingtai Ceramics Co., Ltd	B162
Foshan Zhuyangyang Ceramics Co., Ltd	B163

Nome	Codice aggiuntivo TARIC
Fujian Fuzhou Zhongxin Ceramics Co., Ltd	B164
Fujian Jinjiang Lianxing Building Material Co., Ltd	B165
Fujian Minqing Jiali Ceramics Co., Ltd	B166
Fujian Minqing Ruimei Ceramics Co., Ltd	B167
Fujian Minqing Shuangxing Ceramics Co., Ltd	B168
Gaoyao Yushan Ceramics Industry Co., Ltd	B169
Guangdong Bode Fine Building Materials Co., Ltd	B170
Guangdong Foshan Redpearl Building Material Co., Ltd	B171
Guangdong Gold Medal Ceramics Co., Ltd	B172
Guangdong Grifine Ceramics Co., Ltd	B173
Guangdong Homeway Ceramics Industry Co., Ltd	B174
Guangdong Huiya Ceramics Co., Ltd	B175
Guangdong Juimsi Ceramics Co., Ltd	B176
Guangdong Kaiping Tile's Building Materials Co., Ltd	B177
Guangdong Kingdom Ceramics Co., Ltd	B178
Guangdong Monalisa Ceramics Co., Ltd	B179
Guangdong New Zhong Yuan Ceramics Co., Ltd Shunde Yuezhong Branch	B180
Guangdong Ouya Ceramic Co., Ltd	B181
Guangdong Overland Ceramics Co., Ltd	B182
Guangdong Qianghui (QHTC) Ceramics Co., Ltd	B183
Guangdong Sihui Kedi Ceramics Co., Ltd	B184
Guangdong Summit Ceramics Co., Ltd	B185
Guangdong Tianbi Ceramics Co., Ltd	B186
Guangdong Winto Ceramics Co., Ltd	B187
Guangdong Xinghui Ceramics Group Co., Ltd	B188
Guangning County Oudian Art Ceramic Co., Ltd	B189
Guangzhou Cowin Ceramics Co., Ltd	B190
Hangzhou Nabel Ceramics Co., Ltd	B191
Hangzhou Nabel Group Co., Ltd	B192
Hangzhou Venice Ceramics Co., Ltd	B193
Heyuan Becarry Ceramics Co., Ltd	B194
Guangdong Luxury Micro-crystal stone Technology Co., Ltd	B195
Hitom Ceramics Co., Ltd	B196
Huiyang Kingtile Ceramics Co., Ltd	B197

Nome	Codice aggiuntivo TARIC
Jiangxi Ouya Ceramics Co., Ltd	B198
Jingdezhen Tidiy Ceramics Co., Ltd	B199
Kim Hin Ceramics (Shanghai) Co., Ltd	B200
Lixian Xinpeng Ceramic Co., Ltd	B201
Louis Valentino (Inner Mongolia) Ceramic Co., Ltd	B202
Louvrenike (Foshan) Ceramics Co., Ltd	B203
Nabel Ceramics (Jiujiang City) Co., Ltd	B204
Ordos Xinghui Ceramics Co., Ltd	B205
Qingdao Diya Ceramics Co., Ltd	B206
Qingyuan Guanxingwang Ceramics Co., Ltd	B207
Qingyuan Oudian Art Ceramic Co., Ltd	B208
Qingyuan Ouya Ceramics Co., Ltd	B209
RAK (Gaoyao) Ceramics Co., Ltd	B210
Shandong ASA Ceramic Co., Ltd	B211
Shandong Dongpeng Ceramic Co., Ltd	B212
Shandong Jialiya Ceramic Co., Ltd	B213
Shanghai CIMIC Holdings Co., Ltd	B214
Sinyih Ceramic (China) Co., Ltd	B215
Sinyih Ceramics (Penglai) Co., Ltd	B216
Southern Building Materials and Sanitary Co., Ltd of Qingyuan	B217
Tangshan Huida Ceramic Group Co., Ltd	B218
Tangshan Huida Ceramic Group Huiquin Co., Ltd	B219
Tegaote Ceramics Co., Ltd	B220
Tianjin (TEDA) Honghui Industry & Trade Co., Ltd	B221
Topbro Ceramics Co., Ltd	B222
Xingning Christ Craftworks Co., Ltd	B223
Zhao Qing City Shenghui Ceramics Co., Ltd	B224
Zhaoqing Jin Ouya Ceramics Company Limited	B225
Zhaoqing Zhongheng Ceramics Co., Ltd	B226
Zibo Hualiansheng Ceramics Co., Ltd	B227
Zibo Huaruino Ceramics Co., Ltd	B228
Shandong Tongyi Ceramics Co., Ltd	B229
Onna Ceramic Industries (China) Co., Ltd	B293
Everstone Industry (Qingdao) Co., Ltd	B998

ALLEGATO II

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare nella fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3:

- 1) nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale;
- 2) la seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto certifica che il quantitativo (volume) di piastrelle di ceramica venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome della società e sede sociale) (codice addizionale TARIC) in (paese). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

(Data e firma)»
